

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

N. 65.....1042...../2017

OGGETTO: D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Domanda datata 15/12/2016 del Sig. Spadone Osvaldo di concessione di derivazione d'acqua da canale di scarico della SIED in Comune di Lanzo Torinese ad uso energetico. Provvedimento di rigetto per improcedibilità.

Il Dirigente

Premesso che

in data 15/12/2016 il Sig. Spadone Osvaldo ha presentato domanda di concessione di derivazione d'acqua dallo scarico dell'esistente Centrale SIED in Comune di Lanzo, a sua volta derivante dal Torrente Stura di Lanzo, in misura di 10600 litri/secondo massimi, 6220 litri secondo medi, ad uso energetico per produrre sul salto di metri 1,70 la potenza nominale media di 103,7 kW;

trattandosi di istanza in procedura semplificata ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, in base a quanto indicato dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte 1/02/2016, non è soggetta a procedura concorrenziale;

ad un esame della documentazione progettuale allegata alla domanda di cui al punto precedente non risulta conforme a quanto disposto dai D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, in particolare per quanto concerne gli allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione di cui all'Allegato A dei D.P.G.R. medesimi; in particolare non risultano essere stati presentati i seguenti elaborati prescritti:

- proposta di convenzione di couso, trattandosi di intervento che sfrutta lo scarico di una risorsa idrica già oggetto di concessione
- il piano di gestione e manutenzione;

trattandosi di impianto con potenza nominale media superiore ai 100 kW ai sensi di quanto previsto dall'art. 15bis del 2R/2015, concomitantemente all'istanza di concessione doveva essere presentata l'istanza di Autorizzazione Unica e alla relativa documentazione

con nota in data 28/12/2016 prot. n. 151039 questo ufficio ha provveduto a inviare una Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in base alle carenze documentali e

di istruttoria sopra descritte, dettagliando puntualmente la documentazione progettuale da allegare;

Considerato

che a seguito della sopracitata nota di questo Servizio datata 28/12/2016 prot. n. 151039 inviata al Sig. Spadone Osvaldo ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7.8.1990 n. 241 e smi relativamente alla domanda di derivazione d'acqua in questione datata 15/12/2016 – regolarmente pervenuta al destinatario in data 28/12/2016 come da ricevuta di ritorno agli atti – è pervenuta in data 4/01/2017 una parte della documentazione richiesta;

che per la documentazione non allegata relativamente all'Autorizzazione Unica il proponente ha affermato che provvederà a fornirla a seguito della visita locale di istruttoria come previsto dall'art. 15bis del D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015;

che la sopracitata indicazione, in questo caso, non viene considerata ammissibile dal momento che la pratica è assoggettata a procedura semplificata e trattandosi di procedura integrata tra concessione di derivazione, Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica;

che stante quanto sopra non è possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio relativo alla domanda in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario alla luce di quanto sopra

di rigettare per improcedibilità e archiviare la sopra citata domanda datata 28/12/2016 del Sig. Spadone Osvaldo;

Visti

il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto *"Norme in materia ambientale"*;

la L.R. 26.4.2000, n. 44 *"disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98"*;

il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"* come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;

La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, *"Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po"* e Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 *"Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021"* e Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015;

la Circolare del Presidente della Regione Piemonte 1/02/2016 n. 1/AMB;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;

l'art. 1 comma 50 della Legge 7.4.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico,

nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5.6.2003 n. 131;

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

- 1) di rigettare per improcedibilità, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, l'istanza datata 15/12/2016 del Sig. Spadone Osvaldo di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dallo scarico della SIED in Comune di Lanzo, a sua volta derivante dal Torrente Stura di Lanzo, in misura di 10600 litri/secondo massimi, 6220 litri secondo medi, ad uso energetico per produrre sul salto di metri 1,70 la potenza nominale media di 103,7 kW;
- 2) di comunicare che, in relazione al programmato intervento e con riferimento a quanto in premessa che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo, questo provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
- 3) di notificare il presente provvedimento al richiedente ed a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella Autorizzazione Unica richiesta;
- 4) di informare che, qualora permanga la necessità dell'opera in oggetto, dovranno essere presentate nuove istanze in materia;
- 5) di disporre l'archiviazione della sopra citata domande;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino

31 GEN. 2017



Il Dirigente
Dott. Guglielmo Filippini